

ORIGINALE

Mod. GC

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (Provincia dell' Aquila)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO	166	OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNALE adottato con deliberazioni consiliari nn. 51 del 29/9/98 e 77 del 30/11/98. Testo definitivo.
DATA	29/7/99	
SETTORE		
Proponente		
Resp. dell' esecuzione		
RIFERIMENTI CONTABILI		
Impegno		
Liquidazione		
Creditore		
Mandato		

L' anno millenovecentonovantanove, il giorno **ventinove**
del mese di **Luglio** alle ore **18,30** nell' ufficio del Sig. Sindaco del
Comune di Castel di Sangro.

Convocata:

- per mezzo di appositi avvisi notificati a tutti i componenti, per le ore _____ di oggi,
 - verbalmente per disposizione del Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone appresso elencate

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
FIOCCA Avv. Roberto	SINDACO	SI
MUROLO Umberto	ASSESSORE - VICE SINDACO	NO
BUZZELLI Claudio	ASSESSORE	SI
ROMANO Alfredo	ASSESSORE	NO
UZZEO Roberto	ASSESSORE	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Emilio Corradini.

Assume la presidenza della seduta il Sig. **Avv. Roberto Fiocca**
nella qualità di **Sindaco**

Constatatane la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 51 del 29/9/98 <<Approvazione del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE>> il Consiglio Comunale adottò il regolamento di che trattasi;
- che con decisione del CO.RE.CO. n. 4 - Verbale n. 110 del 13/10/98, pervenuta il 27/10/98 (Prot. n. 11408) venne sospesa l' esecutività della suddetta deliberazione e vennero richiesti chiarimenti;
- che con deliberazione n. 77 del 30/11/98 <<Deliberazione CC n. 51 del 29/9/98 <<Approvazione del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE>> - Chiarimenti ed integrazioni>> il Consiglio Comunale deliberò di recepire parzialmente i rilievi formulati dal CO.RE.CO. e di integrare, conseguentemente, il regolamento;
- che con la stessa deliberazione n. 76 del 30/11/98 il Consiglio Comunale demandò alla Giunta Comunale la presa d' atto del testo definitivo del Regolamento, come sopra integrato;
- che con nuove decisioni nn. 10 e 12 - Verbale n. 131 del 17/12/98 il CO.RE.CO. annullò parzialmente (Art. 6 - 6° comma) le sopra citate deliberazioni nella parte in cui avevano previsto la possibilità per il Sindaco di attribuire la Segretario Generale la responsabilità dei procedimenti di gara e la presidenza delle relative commissioni, ove allo stesso fossero state attribuite le funzioni di Direttore Generale;

RITENUTO di dover provvedere a dare esecuzione al mandato conferito dal Consiglio Comunale di <<... prendere atto del testo definitivo del Regolamento, integrato con le modifiche...>> di cui alla deliberazione consiliare n. 77 del 30/11/98;


VISTI i pareri favorevoli resi a norma dell' art. 53 della L. 8/6/90 n. 142 sulla proposta della presente deliberazione, e le dichiarazioni di reso parere che si allegano in calce alla stessa dal Funzionario responsabile della Sezione II^a RAGIONERIA COMUNALE, in ordine alla "regolarità contabile e tecnica";

All' unanimità di voti espressi nelle forme di Legge,


DELIBERA

- 1) Con richiamo a quanto esposto in premessa ed in esecuzione a quanto prescritto dal Consiglio Comunale, dare atto del testo definitivo del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE adottato con deliberazioni consiliari nn. 51 del 29/9/98 e 77 del 30/11/98 come da allegato (Allegato "A").
- 2) Il Settore competente provvederà:
 - a disporre la ripubblicazione della presente deliberazione all' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
 - a rimettere copia della presente deliberazione al Sig. Presidente del Collegio dei Revisori, ai Funzionari responsabili di tutti i Settori ed al Tesoriere Comunale.
- 3) Dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile a norma dell' art. 47 - comma 3° della L. 8/6/90 n. 142.

IL PRESIDENTE
(Avv. Roberto Fiocca)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Emilio Corradini)



L' ASSESSORE ANZIANO
(Claudio Buzzelli)



REGOLAMENTO GENERALE
(Dott. Emilio Corradini)



(Avv. Roberto FIOCCA)

(ALLEGATO "A")

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
PROVINCIA DELL' AQUILA
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

SOMMARIO

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.01- Oggetto del regolamento
- Art.02- Scopo

TITOLO II°
ATTIVITA' PRELIMINARE

- Art.03- Analisi e proposte
- Art.04- Deliberazione a contrattare
- Art.05- Casi di esclusione della deliberazione a contrattare
- Art.06- Commissione di gara

TITOLO III°
PUBBLICITA'

- Art.07- Pubblicità - Regime generale
- Art.08- Pubblicità - Regime particolare

TITOLO IV°
LA SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art.09- Scelta del contraente
- Art.10- Casi particolari di esclusione
- Art.11- Offerte anomale

CAPO I°
ASTA PUBBLICA
(Procedura Aperta)

- Art.12- Pubblico incanto
- Art.13- Metodo di gara
- Art.14- Aggiudicazione

CAPO II°
LICITAZIONE PRIVATA
(Procedura Ristretta)

- Art.15- Licitazione privata
- Art.16- Criteri di aggiudicazione
- Art.17- Soggetti ammessi alle gare
- Art.18- Inviti

CAPO III°
APPALTO CONCORSO
(Procedura Ristretta)

- Art.19- Adempimenti preliminari
Art.20- Commissione giudicatrice per l' appalto-concorso
Art.21- Aggiudicazione dell' appalto-concorso
Art.22- Aggiudicazione

CAPO IV°
TRATTATIVA PRIVATA
(Procedura Negoziata)

- Art.23- Definizione e ammissibilità
Art.24- Valutazione delle offerte e aggiudicazione

TITOLO V°
LE CONCESSIONI

- Art.25- Tipologia
Art.26- Organo competente
Art.27- Commissione di gara
Art.28- Scelta del concessionario
Art.29- Disciplina di concessione
Art.30- Trasformazione o annullamento del rapporto
Art.31- Concessioni particolari

TITOLO VI°
AGGIUDICAZIONE

- Art.32- Competenza per l' aggiudicazione

TITOLO VII°
STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

- Art.33- Forma dei contratti
Art.34- Competenza a stipulare i contratti
Art.35- Spese contrattuali
Art.36- Gestione del contratto
Art.37- Scadenza dei contratti
Art.38- Cauzioni
Art.39- Svincolo cauzioni
Art.40- Subappalto
Art.41- Controllo e vigilanza

TITOLO VIII°
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Art.42- Definizione delle controversie - Arbitrato
Art.43- Designazione dell' arbitro

TITOLO IX°
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art.44- Rinvio

TITOLO X°
DISPOSIZIONI FINALI

- Art.45- Norme abrogate



- Art.46- Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art.47- Entrata in vigore del regolamento
- Art.48- Casi non previsti dal presente regolamento
- Art.49- Rinvio dinamico

0
0

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 -

Oggetto del regolamento.

- 1) Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all' art. 59, comma 1, della L. 8/6/1990 n. 142.
- 2) Con il presente regolamento è disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l' attività contrattuale del Comune, per tutte le tipologie contrattuali consentite all' Ente.

- Art.2 -

Scopo.

- 1) Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell' interesse pubblico proprio dell' Amministrazione operando secondo i principi dell' imparzialità e del buon andamento, e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

TITOLO II° ATTIVITA' PRELIMINARE

- Art.3 -

Analisi e proposte.

- 1) Sulla base di piani e programmi predisposti dall' Amministrazione comunale, sia per opere pubbliche che per altre tipologie contrattuali, prima di proporre la deliberazione a contrattare, il Responsabile del servizio procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell' opera o l' eseguibilità delle altre prestazioni e quant' altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.

- Art.4 -

Deliberazione a contrattare.

- 1) La deliberazione a contrattare precede necessariamente la procedura di scelta del contraente e la stipulazione del contratto.
- 2) La detta deliberazione, in relazione a quanto dispone l' art. 56 della L. 8/6/1990 n. 142, deve obbligatoriamente indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l' oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato

- e le ragioni che ne sono alla base.
- 3) Competente ad assumere la deliberazione a contrattare è il Consiglio Comunale.
 - 4) Sono comunque attribuite alle competenze della Giunta le deliberazioni di affidamento di incarichi professionali e quando trattasi di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione.

- Art.5 -

Casi di esclusione della deliberazione a contrattare.

- 1) Si prescinde dall'adozione della deliberazione a contrattare, nei seguenti casi:
 - a) qualora si intenda procedere alla rinnovazione di contratti che contengano la clausola di possibile rinnovo con la procedura di cui all'art. 6 - comma 1 della L. 24/12/93 n. 537;
 - b) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.
- 2) Nei casi di cui alla lettera b) del comma precedente l'adozione dell'atto dovrà essere immediatamente comunicata alla Giunta Comunale per la presa d'atto o riforma.

- Art.6 -

Commissione di gara.

- 1) Ad ogni esperimento di gara, sia per pubblico incanto che mediante licitazione o trattativa privata, è preposta una Commissione di gara, così composta:
 - a) Funzionario responsabile del Settore competente - Presidente;
 - b) Dipendente del Servizio cui si riferisce la gara - Componente;
 - c) Responsabile del servizio contratti - Componente.
- 2) Un dipendente, designato dal Presidente, funge da segretario della commissione con funzioni di verbalizzante.
- 3) Prima di procedere all'apertura della busta, i componenti verificano la sussistenza di cause di incompatibilità.
- 4) I componenti della Commissione possono richiedere che vengano messe a verbale loro eventuali valutazioni di irregolarità, in mancanza delle quali si considerano assenzienti.
- 5) In caso di divergenze tra i componenti, la gara può essere sospesa e la commissione si ritira per deliberare con la presenza del segretario che redigerà fedele verbale delle operazioni svolte.

**TITOLO III°
PUBBLICITA'**

- Art.7 -

Pubblicità - Regime generale.

- 1) Il regime della pubblicità degli atti concernenti la procedura contrattuale è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.
- 2) In particolare:
 - a) appalti di lavori pubblici:
 - art. 7 della L. 2/2/1973 n. 14;
 - titolo III° del D.Lgs. 19/12/1991 n. 406;
 - art. 29 della L. 11/2/1994 n. 109;
 - b) appalti di forniture di beni:
 - art. 5 del D.Lgs. 24/7/1992 n. 358;
 - capo II° DPR 18/4/1994 n. 573;



- c) appalti di servizi:
- art. 8 del D.Lgs. 17/3/1995 n. 157;
- art. 11 del D.Lgs. 17/3/1995 n. 158;
- d) alienazioni e locazioni:
- art. 66 R.D. 23/5/1924 n. 827.
- e) alienazione di beni immobili:
Regolamento Comunale per l' alienazione di beni immobili.

- Art.8 -

Pubblicità - Regime particolare.

- 1) A prescindere dalle disposizioni di cui al precedente art. 7, l' Amministrazione comunque procede alla pubblicità necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati, l' esecuzione della gara.
- 2) E' sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso all' albo pretorio comunale.

TITOLO IV°

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art.9 -

Scelta del contraente.

- 1) La scelta del contraente avviene con le modalità previste dalle vigente legislazione statale e, se emanata, nelle specifiche materie di competenza delle Regioni, dalla legislazione regionale.
- 2) Qualora l' Amministrazione ne ravvisi l' opportunità, la stessa può procedere ad una prima selezione di aspiranti concorrenti sulla base di specifici criteri adottati con la deliberazione a contrattare.

- Art.10 -

Casi particolari di esclusione.

- 1) E' escluso comunque dalla contrattazione chi, avendo eseguito altra prestazione o fornitura a favore del Comune, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente documentata.

- Art.11 -

Offerte anomale.

- 1) L' anomalia delle offerte sarà valutata sulla base della normativa vigente in materia".

CAPO I°

ASTA PUBBLICA
(Procedura Aperta)

- Art.12 -

Pubblico incanto

- 1) Il pubblico incanto o asta pubblica si svolge nel giorno, nell' ora e nel luogo stabiliti nel bando di gara.
- 2) Alla procedura mediante pubblico incanto si ricorre, di norma, quando l' Amministrazione è parte attiva del contratto.
- 3) L' esclusione dalla gara può avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando ed è disposta dal presidente della

gara.

- Art.13 -
Metodo di gara.

- 1) Il pubblico incanto si svolge normalmente con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.
- 2) Il presidente della gara procede, preliminarmente all' apertura delle buste contenenti i documenti e, quindi, per i concorrenti ammessi, all' apertura delle buste contenenti le offerte.
- 3) Sono ammesse, nel rispetto della legge e delle procedure previste dal bando, le modalità della estinzione di candela vergine e del pubblico banditore.

- Art.14 -
Aggiudicazione.

- 1) Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente di gara, dai componenti della commissione e dal Segretario della Commissione e, a richiesta, da eventuali presenti.
- 2) L' aggiudicazione, fatta salva la definitiva approvazione della Giunta comunale, viene disposta a favore dell' offerta più conveniente, in relazione alle modalità stabilite nel bando.

CAPO II°
LICITAZIONE PRIVATA
(Procedura Ristretta)

- Art.15 -
Licitazione privata

- 1) La licitazione privata è il metodo di scelta ordinario del contraente.
- 2) La gara si svolge nel giorno, nell' ora e nel luogo stabiliti nella lettera d' invito.
- 3) Alla licitazione possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall' Amministrazione.

- Art.16 -
Criteri di aggiudicazione.

Per i criteri di aggiudicazione si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per i lavori pubblici: art. 21 della L. 11/2/1994 n. 109;
- b) per le forniture di beni: art. 16 del D.Lgs. 24/7/1992 n. 358;
- c) per i servizi: art. 23 del D.Lgs. 17/3/1995 n. 157, e, nei settori esclusi, art. 24 del D.Lgs. 17/3/1995 n. 158.

- Art.17 -
Soggetti ammessi alla gara.

- 1) Alle licitazioni private sono ammessi tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso di requisiti di qualificazione previsti dal bando.
- 2) Le istanze sono esaminate dall' Amministrazione. Le esclusioni vanno disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti e comunicate agli interessati.



- 1) Gli inviti alla licitazione privata devono contenere gli elementi di cui alle seguenti disposizioni:
 - a) per gli appalti di lavori pubblici: allegato "I" al DPCM 10/1/1991 n. 55 e allegato "E" al D.Lgs. 19/12/1991 n. 406;
 - b) per le forniture di beni: allegato "4-B" al D.Lgs. 24/7/1992 n. 358;
 - c) per gli appalti di servizi: allegato 4-C al D.Lgs. 17/3/1995 n. 157 e, per i settori esclusi, allegato XII-B al D.Lgs. 17/3/1995 n. 158.

CAPO III°
APPALTO CONCORSO
(Procedura Ristretta)

- Art.19 -
Adempimenti preliminari.

- 1) Si procede alla scelta del contraente, mediante la deliberazione a contrattare, con il sistema dell' appalto-concorso, allorché si richiede una prestazione le cui caratteristiche artistiche, tecniche e scientifiche e le relative soluzioni si ritiene debbano essere elaborate e proposte dal concorrente.
- 2) Ferme restando le facoltà, per l' Amministrazione, di predisporre preventivamente un progetto preliminare, saranno preventivamente stabilite norme di massima o un capitolato-programma che consentano la chiara individuazione delle finalità che l' Amministrazione intende perseguire, le speciali esigenze che si intendano soddisfare attraverso la procedura nonché i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di base che l' opera, i lavori e le forniture debbano possedere.

- Art.20 -
Commissione giudicatrice per l' appalto-concorso.

- 1) La valutazione delle offerte presentate per la gara mediante appalto-concorso è attribuita ad una apposita Commissione giudicatrice.
- 2) Detta Commissione è nominata dall' organo competente, conformemente a quanto previsto dallo statuto, ed è composta: dal Funzionario responsabile del Settore competente che la presiede e da n. 4 componenti di provata esperienza. Per i concorsi di progettazione trova applicazione l' art. 26, comma 10, del D.Lgs. 17/3/1995 n. 157.
- 3) In materia di incompatibilità a far parte della Commissione si applicano le disposizioni contenute nel comma 5 dell' art. 21 della L. 11/2/1994 n. 109.
- 4) In materia di lavori pubblici la scelta dei componenti la Commissione giudicatrice viene effettuata tra gli appartenenti alle categorie indicate nel comma 6 dell' art. 21 della citata L. 11/2/94 n. 109.
- 5) In ogni altro caso i componenti devono essere muniti di titoli culturali o professionali attinenti alla specifica scienza, arte o tecnica oggetto dell' appalto.
- 6) Segretario della Commissione, con funzioni di verbalizzante, è un dipendente del Comune designato dal Presidente.

- 7) La Commissione opera come collegio perfetto in ogni fase e stato del procedimento.

- Art.21 -

Aggiudicazione nell' appalto-concorso.

- 1) L' aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione alla prestazione da fornire:
 - a) il prezzo;
 - b) il valore tecnico ed estetico delle prestazioni;
 - c) il tempo di esecuzione;
 - d) il costo di utilizzazione e di manutenzione.
- 2) Nel capitolato speciale d' appalto o nel bando di gara deve essere indicato l' ordine di importanza degli elementi di cui al comma 1 attraverso metodologie tali da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale, l' offerta più vantaggiosa.

- Art.22 -

Aggiudicazione.

- 1) La Commissione giudicatrice, al termine dei propri lavori, rassegna gli atti all' Amministrazione, proponendo l' offerta da considerare economicamente più vantaggiosa.
- 2) La Giunta comunale, valutata la regolarità del procedimento, aggiudica l' appalto al soggetto indicato dalla Commissione.
- 3) Qualora ritenga il procedimento viziato, ed i vizi rilevati sanabili, la Giunta provvede alla sua riforma con lo stesso atto di approvazione. In caso contrario annulla il procedimento.
- 4) La Giunta Comunale può rifiutare, altresì, l' aggiudicazione qualora l' offerta proposta sia ritenuta troppo onerosa. Con lo stesso atto dispone per i successivi adempimenti.

CAPO IV°

TRATTATIVA PRIVATA
(Procedura Negoziata)

- Art.23 -

Definizione e ammissibilità.

- 1) La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale tra almeno 3 ditte.
- 2) Per i lavori pubblici l' affidamento a trattativa privata è ammesso esclusivamente nei casi e con le modalità previsti nell' art. 24 della L. 11/2/1994 n. 109.
- 3) E' in ogni caso ammessa la stipulazione del contratto a trattativa privata nelle fattispecie previste dall' art. 41 del RD 23/5/1924 n. 827.
- 4) Per la trattativa privata, trovano inoltre applicazione:
 - a) per la fornitura di beni: l' art. 9 del D.Lgs. 24/7/1992 n. 358;
 - b) per le forniture di servizi: l' art. 7 del D.Lgs. 17/3/1995 n. 157;
 - c) per le forniture di servizi nei settori esclusi: l' art. 13 del

D.Lgs. 17/3/1995 n. 158,
per appalti di importi disciplinati dalle singole richiamate
disposizioni.

- Art.24 -

Valutazione delle offerte e aggiudicazione.

- 1) Per gli appalti a trattativa privata, la valutazione delle offerte è affidata alla Commissione di gara costituita come al precedente art. 6.
- 2) La valutazione delle offerte dovrà tenere conto dei criteri autolimitativi stabiliti dall'Amministrazione con la deliberazione a contrattare.
- 3) La Giunta Comunale procederà all'aggiudicazione dando atto delle ragioni della complessiva convenienza dell'offerta prescelta a seguito di trattativa privata.

TITOLO V° LE CONCESSIONI

- Art.25 -

Tipologia.

- 1) La scelta del contraente mediante la concessione, concerne, di norma, le seguenti ipotesi:
 - a) costruzione e gestione;
 - b) affidamento dei servizi;
 - c) attività complessa, ricompresa in un numero diversificato di contratti.
- 2) Nell'assumere il provvedimento di concessione, l'Amministrazione individua e determina i poteri e le funzioni pubbliche trasferiti.

- Art.26 -

Organo competente.

- 1) La scelta dell'istituto della concessione, per quel che riguarda i pubblici servizi, appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. f) della L. 8/6/1990 n. 142.
- 2) Negli altri casi si fa riferimento alle norme generali stabilite dalla legge e dal presente regolamento per la deliberazione a contrattare.

- Art.27 -

Commissione di gara.

- 1) Per la composizione ed il funzionamento della Commissione si applica la disciplina prevista dall'art. 20 del presente regolamento.
- 2) L'organo competente a costituire la Commissione, nella sola ipotesi di opere pubbliche, può ridurre a due il numero dei componenti.

- Art.28 -

Scelta del concessionario.

- 1) La scelta del soggetto cui affidare la concessione, avviene, di norma, con sistema di gara ad evidenza pubblica, mediante appalto-concorso o licitazione privata.
- 2) L'affidamento in concessione di costruzione e gestione di opere

pubbliche, avviene mediante licitazione privata, con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità e le procedure previste dall' art. 21 della L. 11/2/1994 n. 109.

- 3) Nei casi previsti dall' art. 23 del presente regolamento si può procedere mediante trattativa privata.

- Art.29 -

Disciplina di concessione.

- 1) Unitamente all' atto di concessione viene predisposto un disciplinare sottoscritto dal concessionario, inteso a regolamentare le modalità di svolgimento della concessione nonché gli obblighi cui il concessionario deve sottostare.

- Art.30 -

Trasformazione o annullamento del rapporto.

- 1) Conformemente ai principi generali dell' ordinamento giuridico ed in armonia con le norme che presiedono ai diversi istituti, l' Amministrazione può procedere, per motivi di pubblico interesse, ad annullamento, revoca o modifica della concessione.

- Art.31 -

Concessioni particolari.

- 1) In casi particolari, specificatamente previsti dalla legge, trovano applicazione le norme disciplinanti i diversi servizi.
- 2) In particolare trovano applicazione:
 - a) per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell' imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni: l' art. 25 e seguenti del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507;
 - b) per il servizio di accertamento e riscossione della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche: l' art. 52 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

TITOLO VI° AGGIUDICAZIONE

- Art.32 -

Competenza per l' aggiudicazione.

- 1) Competente ad aggiudicare il contratto al privato contraente è la Giunta comunale.
- 2) Nel provvedimento di aggiudicazione, dovranno essere contenuti i seguenti elementi:
 - a) gli estremi della deliberazione a contrattare;
 - b) le modalità seguite per la scelta del contraente;
 - c) il soggetto aggiudicatario;
 - d) il termine della successiva stipulazione contrattuale.
- 3) La deliberazione della Giunta Comunale è soggetta al controllo di legittimità nei limiti previsti dall' art. 45 della L. 8/6/1990 n. 142.
- 4) Per i fini di cui all' art. 16, comma 1-bis, della L. 19/3/1990 n. 55, le deliberazioni di aggiudicazione sono comunicate al Prefetto contestualmente all' affissione all' albo pretorio.

TITOLO VII°

STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

- Art.33 -

Forma dei contratti.

- 1) I contratti sono stipulati, di norma, in forma pubblica amministrativa, avanti al Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante.
- 2) In caso di assenza del Segretario Generale la qualità di ufficiale rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.
- 3) E' ammessa la stipulazione con scrittura privata nei seguenti casi:
 - a) se la scelta del contraente segue la procedura della trattativa privata, ai sensi dell' art. 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2440;
 - b) nei contratti di locazione;
 - c) per i contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali o di altri beni demaniali;
 - d) nei contratti di prestazione d' opera, anche intellettuale.

- Art.34 -

Competenza a stipulare i contratti.

- 1) La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall' art. 51 - commi 3 e 3/bis della L. 8/6/90 n. 142, nel testo integrato e modificato dalla L. 15/5/97 n. 127, è attribuita ai Funzioni responsabili del Settore competente.
- 2) Con la deliberazione di aggiudicazione sarà indicato il dipendente abilitato alla stipulazione.
- 3) Il dipendente stipulante si attiene strettamente ed esclusivamente alla volontà dell' Ente manifestata attraverso atti formali.

- Art.35 -

Spese contrattuali.

- 1) Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.

- Art.36 -

Gestione del contratto.

- 1) L' originale del contratto è depositato presso l' ufficio contratti; viene trasmesso, in copia, all' ufficio proponente perché ne curi la gestione, nonché agli altri uffici e servizi comunque interessati.
- 2) Il Segretario Generale dispone, ove occorre, l' iscrizione dello stesso nel Repertorio dei contratti, la registrazione, trascrizione e voltura.

- Art.37 -

Scadenza dei contratti.

- 1) Tutti i Funzionari che hanno stipulato il contratto hanno l' obbligo della tenuta di un "REGISTRO SCADENZIARIO DEI CONTRATTI" contenente tutte le notizie di cui all' allegato A).
- 2) Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, i responsabili dei servizi accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di

procedere alla rinnovazione.

- Art.38 -
Cauzioni.

- 1) La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827, e dalla L. 10/6/1982 n. 348.
- 2) I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.
- 3) L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.
- 4) Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.
- 5) I titoli originali relativi alle cauzioni costituite mediante fidejussioni bancarie od assicurative sono depositati presso l'Economo Comunale che provvede alla loro custodia.

- Art.39 -
Svincolo cauzione.

- 1) Lo svincolo della cauzione deve essere autorizzato dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 180 del RD 12/2/1911 n. 297, mantenuto in vigore dall'art. 64, lett. a), della L. 8/6/1990 n. 142.
- 2) La cauzione è svincolata previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.

- Art.40 -
Subappalto.

- 1) Il subappalto è disciplinato dalla normativa statale vigente. In particolare, per i lavori pubblici, resta disciplinato dall'art. 18 della L. 19/3/1990 n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) In ogni altro caso il subappalto non autorizzato dall'Amministrazione è vietato.
- 3) L'autorizzazione al subappalto, nei casi in cui esso può essere consentito, è concesso con deliberazione della Giunta Comunale se il subappalto è ritenuto utile per la migliore esecuzione del contratto ed il subappaltatore sia in possesso di tutti i requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

- Art.41 -
Controllo e vigilanza.

- 1) La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall'Amministrazione comunale, tramite il competente servizio.
- 2) Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'

- Amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
- 3) In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.

TITOLO VIII° DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Art.42 -

Definizione delle controversie - Arbitrato.

- 1) In caso di controversie, ove non si raggiunga un accordo bonario con il privato contraente, la definizione è demandata ad un arbitrato ai sensi delle norme del Titolo VIII° del Libro IV° del Codice di Procedura Civile.
- 2) I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione ai valori, al numero e alla complessità delle questioni.

- Art.43 -

Designazione dell' arbitro.

- 1) Nel caso si proceda ad arbitrato, l' Amministrazione comunale nomina uno degli arbitri, il privato contraente nomina il secondo arbitro e i due arbitri, congiuntamente, nominano un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale.
- 2) L' arbitro nominato dall' Amministrazione comunale deve essere in possesso di comprovate e documentate capacità ed esperienza nella materia controversa.

TITOLO IX° LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art.44 -

Rinvio.

- 1) I lavori, le forniture ed i servizi che, per loro natura, possono farsi in economia sono disciplinati:
 - a) dal Regolamento comunale per i lavori e forniture da eseguirsi in economia;
 - b) dal Regolamento comunale per la gestione del servizio di economato.

TITOLO X° DISPOSIZIONI FINALI

- Art.45 -

Norme abrogate.

- 1) Con l' entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

- Art.46 -

Pubblicità del regolamento e degli atti.

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 22 della L. 7/8/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

- Art.47 -

Entrata in vigore del regolamento.

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l' espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.), così come previsto dal vigente Statuto comunale.

- Art.48 -

Casi non previsti dal presente regolamento.

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i Regolamenti speciali;
 - d) il Regolamento di contabilità.

- Art.49 -

Rinvio dinamico.

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.


$\frac{0}{0}$

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole, sotto il profilo della "regolarità tecnica", sulla PROPOSTA della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETT. I°

(Dott. Vincenzo Cannone)



DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole, sotto il profilo della "regolarità contabile", sulla PROPOSTA della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE F.F. DEL SETT. II°

UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE

(Palmina Lombardozzi)

